

Emanato con D.R. rep. n.1268/2012
Modificato con D.R. rep. n. 1043/2014
Modificato con delibera S.A. n. 132/2017
Modificato con D.R. rep n. 2027/2022

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

TITOLO I - Procedure per la costituzione degli organi

Capo I - *Elezione del Rettore*

Capo II - *Mozione di sfiducia nei confronti del Rettore*

Capo III - *Elezioni dei rappresentanti degli studenti*

Capo IV - *Elezioni dei rappresentanti del personale docente e tecnico-amministrativo nel Senato accademico*

Capo V - *Designazione dei componenti della comunità accademica nel Consiglio di amministrazione dell'Università*

TITOLO II - Strutture ed organi per la didattica e la ricerca

Capo I - *Dipartimenti*

Capo II - *Facoltà*

Capo III - *Consigli didattici*

Capo IV - *Scuole di specializzazione*

TITOLO III - Funzionamento degli organi collegiali

TITOLO IV - Sussidi

TITOLO V - Norme finali e transitorie

TITOLO I PROCEDURE PER LA COSTITUZIONE DEGLI ORGANI

Capo I - Elezione del Rettore

Art. 1 - Indizione dell'elezione e date delle votazioni

1. L'elezione del Rettore è indetta dal Decano tra i 120 e i 180 giorni antecedenti la scadenza del mandato del Rettore in carica, con Decreto pubblicato all'Albo di Ateneo e sul sito dell'Università. Nel decreto di indizione sono stabilite anche le date per le prime tre votazioni e per l'eventuale votazione di ballottaggio, in modo da assicurare la più ampia partecipazione della Comunità accademica al voto, nonché le modalità di voto.
2. Il Decano è il Professore di prima fascia più anziano di nomina e, a parità di anzianità di nomina, quello con maggiore anzianità anagrafica.
3. La prima votazione non può avere luogo prima di 45 giorni dalla pubblicazione del decreto.
4. Le date delle votazioni non possono essere fissate in giorni consecutivi; tra la prima e la seconda votazione debbono trascorrere almeno sei giorni e tra la prima ed il ballottaggio non più di venti.

Art. 2 – Ufficio elettorale centrale

1. Almeno 30 giorni prima della data fissata per l'elezione, il Decano nomina l'Ufficio elettorale centrale, costituito da cinque membri rappresentativi dell'intero corpo elettorale (un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia, un ricercatore, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo ed un rappresentante degli studenti). L'Ufficio elettorale centrale è presieduto dal professore di prima fascia che sceglie tra gli altri membri il Segretario, cui spettano anche i compiti di verbalizzazione.
2. L'Ufficio elettorale centrale organizza il seggio e sovrintende alle operazioni di voto, anche tramite le strutture dell'Amministrazione centrale. L'Ufficio elettorale centrale ha, inoltre, il compito di vagliare eventuali ricorsi relativi allo svolgimento dell'elezione, da presentarsi non oltre le 48 ore successive alla proclamazione, sui quali delibera in via definitiva entro le successive 48 ore.

Art. 3 – Seggio elettorale

1. Con il provvedimento di nomina dell'Ufficio elettorale centrale o con altro successivo, il Decano provvede anche alla nomina dei componenti del Seggio elettorale e del Presidente.
2. Il seggio è composto da un numero di componenti stabilito nel decreto di costituzione e scelti in rappresentanza delle diverse categorie del personale di ruolo dell'Università. Per il suo regolare funzionamento deve essere presente la maggioranza dei componenti, tra i quali necessariamente il Presidente o il Vice-Presidente.
3. All'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente designa il Vice-Presidente ed il Segretario. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 9.00 e terminano alle ore 18.00.

Art. 4 – Elenchi degli aventi diritto al voto

1. Almeno 20 giorni prima della data fissata per le votazioni, a cura dell'Amministrazione sono predisposti e resi pubblici attraverso il sito web dell'Ateneo gli elenchi degli aventi diritto al voto.
2. Entro e non oltre tre giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi dovranno pervenire gli eventuali ricorsi sui quali l'Ufficio elettorale centrale decide nelle successive 48 ore, provvedendo alle modifiche o integrazioni eventualmente necessarie.

Art. 5 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno elettorato passivo i professori di prima fascia a tempo pieno in servizio presso l'Università di Pavia o altra università italiana.
2. Hanno altresì elettorato passivo i professori di prima fascia a tempo definito in servizio presso l'Università di Pavia o altra università italiana che, contestualmente alla candidatura, presentino l'opzione per il tempo pieno da far valere in caso di nomina.
3. L' elettorato attivo spetta:
 - a) ai professori di ruolo e ai ricercatori;
 - b) agli studenti che siano componenti del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione e dei Consigli di Dipartimento;
 - c) agli studenti che siano componenti dei Consigli didattici, calcolando il cinquanta per cento dei voti validamente espressi, con arrotondamento per eccesso;
 - d) al personale tecnico amministrativo, calcolando il venticinque per cento dei voti validamente espressi, con arrotondamento per eccesso;
 - e) ai rappresentanti dei titolari di assegni di ricerca nei Consigli di Dipartimento.
4. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. con riferimento ai nominativi indicati.
5. Nelle prime tre votazioni il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; in caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo di professore di prima fascia e, a parità di anzianità di ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

Art. 6 – Candidature

1. Le candidature debbono essere presentate dai singoli candidati, in forma scritta e corredate dal programma al Decano, almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima votazione.
2. I candidati indicano nel proprio programma i criteri di scelta nella nomina, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge n. 240/2010, dei componenti del Consiglio di amministrazione non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, di cui all'art. 13, comma 1 dello Statuto.
3. Ulteriori candidature possono essere presentate dopo la prima votazione non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla medesima.
4. Alla scadenza del termine di cui al precedente comma 1, il Decano rende immediatamente noto l'elenco dei candidati ed i loro programmi attraverso il sito web dell'Ateneo.

5. In caso di ulteriori candidature presentate ai sensi del precedente comma 3, il Decano provvederà a integrare tempestivamente l'elenco dei candidati e a pubblicizzare i programmi con le forme di cui al precedente comma 4.

6. In caso di comunicazione scritta che formalizzi il ritiro di una o più candidature, il Decano provvede all'immediato aggiornamento dell'elenco dei candidati, dandone la necessaria pubblicità sul sito web dell'Università .

Art. 7 – Operazioni di scrutinio

1. Al termine delle operazioni di voto, si procede allo scrutinio effettuato dagli stessi componenti del seggio elettorale.

2. Nelle operazioni di scrutinio si procede prima allo spoglio dei voti delle componenti di cui all'art. 5, lett. c), poi allo spoglio dei voti delle componenti di cui all'art. 5, lett. d) ed infine allo spoglio dei voti delle restanti componenti.

Art. 8 – Cause di ineleggibilità

1. Il Rettore viene eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno e la cui posizione non sia riferibile ad alcuna delle sotto indicate situazioni:

- a) collocamento in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 13 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
- c) collocamento fuori ruolo ex art. 17, comma 9 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, per aver assunto un impiego presso enti ed organismi internazionali o per esercitare funzioni presso Stati esteri, ex art. 168 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, ed ex art. 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705;
- d) comando presso altra Amministrazione (ex art. 34 del D.P.R. n. 1077/1970);
- e) età che non assicura un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo (art. 2, comma 11 della legge n. 240/2010);
- f) altre situazioni espressamente previste dalla legge.

2. Le candidature di coloro che dovessero trovarsi in una o più delle situazioni previste dal comma 1 verranno respinte con provvedimento motivato dell'Ufficio elettorale centrale.

Art. 9 – Proclamazione

1. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano con provvedimento che deve essere immediatamente pubblicato all'Albo di Ateneo e sul sito web dell'Università, e trasmesso al Ministro dell'Università.

Art. 10 – Cessazione anticipata

1. In caso di cessazione anticipata del mandato per qualsiasi causa o di perdita dei requisiti di eleggibilità, le funzioni di Rettore sono svolte dal ProRettore Vicario fino alla nomina del nuovo Rettore.

2. L'elezione deve essere indetta dal Decano non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'evento di cui al comma 1.

Capo II - Mozione di sfiducia nei confronti del Rettore

Art. 11 – Mozione di sfiducia

1. Una proposta di mozione di sfiducia motivata nei confronti del Rettore può essere presentata da almeno un terzo dei componenti del Senato accademico, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato rettorale.
2. La proposta è messa in discussione quale unico punto all'ordine del giorno nella prima adunanza del Senato accademico successiva alla presentazione, e comunque non prima di 15 giorni e non oltre 30 dalla presentazione stessa. La seduta è presieduta dal professore di prima fascia con maggiore anzianità di ruolo tra i membri del Senato accademico.
3. La proposta viene votata dal Senato accademico a scrutinio segreto e si intende approvata quando riceva il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei componenti.
4. Qualora la proposta venga approvata dal Senato accademico, la mozione di sfiducia è pubblicata sul sito web dell'Università e successivamente sottoposta al corpo elettorale attraverso una consultazione indetta dal Decano, che si svolgerà non prima del ventesimo e non oltre il trentesimo giorno dall'approvazione della mozione stessa.
5. Per lo svolgimento della consultazione trovano applicazione le disposizioni di cui al Capo I del presente regolamento in materia di elezione del Rettore; in particolare, per quel che concerne il diritto di voto, le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3, 5 e 6.
6. Ogni votante riceve una scheda su cui è stampato il quesito: "Approva la mozione di sfiducia nei confronti del Rettore votata dal Senato accademico il?" e barra una delle sottostanti caselle contenenti SÌ e NO. La mozione si intende approvata quando riceva il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto.
7. Nel caso in cui il Rettore sfiduciato dalla maggioranza degli aventi diritto al voto non rassegni le proprie dimissioni entro 20 giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione, il Decano trasmette tutta la documentazione al MIUR per il provvedimento di decadenza. Fino alla nomina del nuovo Rettore, le funzioni sono svolte dal ProRettore Vicario in carica.
8. Qualora la mozione di sfiducia venga respinta dal Senato accademico ovvero dal corpo elettorale, non potrà essere ripresentata prima che siano decorsi 24 mesi.

Capo III - Elezioni dei rappresentanti degli studenti

Art. 12 – Indizione delle votazioni

1. Il Rettore indice le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di amministrazione dell'Università, nel Senato accademico, nel Nucleo di valutazione, nel Consiglio di amministrazione dell'EDISU, nel Comitato regionale per il diritto allo studio, nel Comitato per lo sport universitario, nei Consigli di Dipartimento e nei Consigli didattici, con decreto pubblicato all'Albo di Ateneo e sul sito web dell'Università, nel quale

vengono indicati: la data di svolgimento delle votazioni - che non potranno avere luogo prima di 60 giorni dalla pubblicazione del decreto - e il numero dei rappresentanti da eleggere in ogni organismo nella proporzione stabilita dallo Statuto. Se il risultato della proporzione non è un numero intero, lo stesso è arrotondato per eccesso.

2. Per le elezioni di n. 4 rappresentanti degli studenti e di n. 1 rappresentante dei dottorandi nel Senato accademico trovano applicazione le seguenti disposizioni:

a) due rappresentanti degli studenti sono eletti da un primo collegio elettorale comprendente gli studenti iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea specialistica/magistrale afferenti alle macroaree di *Scienze e tecnologie* e di *Scienze della vita*, come definite dal successivo art. 34; b) due rappresentanti degli studenti sono eletti da un secondo collegio elettorale comprendente gli studenti iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea specialistica/magistrale afferenti alla macroarea di *Scienze umanistiche e sociali*, come definita dal successivo art. 34;

c) il rappresentante dei dottorandi è eletto da un unico collegio elettorale comprendente gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca.

3. Le elezioni dei rappresentanti dei medici in formazione specialistica nei Consigli delle Scuole di specializzazione sono regolate a norma dei successivi artt. 29 e 30.

Art. 13 – Elettorato passivo

1. Per l'elezione delle rappresentanze degli studenti, l'elettorato passivo spetta agli studenti iscritti per la prima volta a un corso di studi e in corso, o fuori corso da un solo anno.

Art. 14 – Elettorato attivo

1. Hanno diritto di voto:

a) per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio di amministrazione dell'Università, nel Comitato regionale per il diritto allo studio, nel Comitato per lo sport universitario: tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale e di dottorato di ricerca;

b) per l'elezione dei rappresentanti nel Senato accademico: tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale e di dottorato di ricerca suddivisi secondo i collegi elettorali di appartenenza;

c) per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio di amministrazione dell'EDISU: tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale e ai corsi di dottorato di ricerca;

d) per l'elezione dei rappresentanti nei Consigli didattici: tutti gli studenti iscritti ai rispettivi corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale;

e) per l'elezione delle rappresentanze nel Nucleo di valutazione: tutti gli studenti aventi diritto al voto in Senato accademico per ciascuno dei due collegi elettorali individuati all'art. 12, comma 2;

f) per l'elezione dei rappresentanti nei Consigli di Dipartimento: tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti.

2. Hanno diritto di voto coloro che abbiano regolarizzato la propria iscrizione almeno 15 giorni prima della data di svolgimento delle elezioni.

3. È considerato regolarmente iscritto lo studente in regola con il pagamento della prima rata.

Art. 15 - Diritto di opzione

1. Lo studente che risulti eletto contemporaneamente in Consiglio di amministrazione e in Senato accademico deve, entro due giorni, con atto scritto diretto all'Ufficio elettorale centrale, optare per uno dei due organi.
2. Il mancato esercizio dell'opzione nei termini indicati equivale ad opzione a favore del Senato accademico.
3. Per quanto riguarda il rappresentante degli studenti nel Comitato regionale per il diritto allo studio, risulta eletto lo studente che ha ottenuto il maggior numero di voti all'interno della lista più votata per il Consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 16 – Elenchi degli aventi diritto al voto

1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di amministrazione dell'Università, nel Senato accademico, nel Nucleo di valutazione, nel Consiglio di amministrazione dell'EDISU, nel Comitato regionale per il diritto allo studio, nel Comitato per lo sport universitario, nei Consigli di Dipartimento e nei Consigli didattici, in ordine alfabetico e senza distinzione di sesso e di cittadinanza, sono depositati in apposito database presso il competente Ufficio dell'Amministrazione universitaria, almeno 15 giorni prima della data di inizio delle votazioni. Essi possono essere consultati liberamente da chiunque ne abbia interesse.
2. Eventuali errori od omissioni vanno tempestivamente segnalati all'Ufficio elettorale centrale per le conseguenti determinazioni.

Art. 17 – Presentazione delle liste

1. L'elezione dei rappresentanti degli studenti, esclusi quelli nei Consigli delle Scuole di specializzazione, per l'elezione dei quali valgono le regole di cui al successivo art. 29, ha luogo mediante sistema proporzionale a liste tra loro concorrenti. Ogni lista può contenere un numero di candidati non superiore al doppio degli eligendi e deve essere contrassegnata da un simbolo o da un motto. Il simbolo o motto deve essere depositato in formato elettronico, in colore nero e racchiuso in un cerchio. Il termine per la presentazione delle liste scade 40 giorni prima della data fissata per le elezioni.
2. La presentazione delle liste avviene mediante apposito applicativo informatico; per richiedere l'ammissione della lista, il presentatore deve inserire il nome e il logo della lista e l'elenco dei candidati per ogni consesso; ogni candidato deve confermare la propria candidatura. Ogni lista deve avere il numero minimo di sottoscrittori di seguito indicato:
 - a) per il Consiglio di amministrazione, il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione dell'EDISU, il Comitato regionale per il diritto allo studio, il Comitato per lo sport universitario, da almeno 50 firme di studenti aventi diritto al voto;

- b) per il Nucleo di valutazione, da almeno 50 firme di studenti aventi diritto al voto in Senato accademico per ciascuno dei collegi elettorali individuati al precedente art. 12, comma 2;
- c) per i Consigli di Dipartimento, da almeno 10 firme di studenti aventi diritto al voto;
- d) per i Consigli didattici, da almeno 10 firme di studenti aventi diritto al voto. Resta fermo che i candidati devono essere iscritti al corso o ai corsi afferenti al Consiglio didattico per il quale viene presentata la candidatura. Nel caso in cui nell'ambito dei Consigli didattici il numero totale degli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti dovesse essere inferiore a 50, le firme di appoggio ai candidati potranno essere raccolte nell'ambito degli studenti iscritti ad altri corsi afferenti alla Facoltà o al Dipartimento di riferimento;
- e) per il rappresentante degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca nel Senato accademico, da almeno 10 firme di studenti aventi diritto al voto.

3. Ogni studente può firmare le domande di presentazione di una sola lista per l'elezione dei rappresentanti in seno a ciascuno degli organi di cui al precedente art. 12. Contestualmente al deposito delle liste, ciascun capolista può indicare il nominativo di uno studente avente diritto al voto, anche firmatario di lista ma non candidato, che potrà assistere alle operazioni elettorali ai sensi del successivo art. 22.

4. Il primo candidato di ciascuna lista in Consiglio di amministrazione dell'Ateneo è il referente della lista per i rapporti sia all'interno sia all'esterno dell'Ateneo. Ove la lista non fosse presente in Consiglio di amministrazione, all'atto della presentazione della lista va espressamente indicato, tra i candidati, il nominativo del referente.

Art. 18 – Pubblicazione liste e manifesto elettorale

1. Almeno dieci giorni prima della data di inizio delle votazioni, le liste presentate nei termini di cui all'articolo precedente e riconosciute regolari, sono rese pubbliche dall'Ufficio elettorale centrale mediante manifesto pubblicato all'Albo di Ateneo ed attraverso il sito web dell'Università.

2. Il manifesto riporta, nell'ordine di presentazione, per ciascuno degli organi a cui le elezioni si riferiscono, le liste con il relativo contrassegno o motto. Per ogni lista sono riportati nome e cognome dei candidati. Ad ogni candidato è assegnato un numero progressivo seguendo l'ordine con cui i candidati sono elencati nella domanda.

Art. 19 – *Abrogato*

Art. 20 – Ufficio elettorale centrale

1. Presso il Rettorato è costituito un Ufficio elettorale centrale la cui composizione viene indicata nel decreto rettorale di indizione delle votazioni. A detto Ufficio competono, oltre ai compiti espressamente conferitigli dal presente regolamento, tutte le incombenze necessarie per l'organizzazione ed il corretto svolgimento delle operazioni elettorali. Ai lavori dell'Ufficio elettorale centrale può assistere un solo rappresentante per ogni lista, anche nel caso in cui la stessa lista sia presentata per votazioni in più organismi. La designazione del rappresentante deve essere fatta al momento del deposito delle liste.

Art. 21 – Abrogato

Art. 22 – Operazioni elettorali

1. Le operazioni elettorali si svolgono in modalità elettronica attraverso apposito applicativo informatico in modo da garantire la personalità e la segretezza del voto.

Art. 23 – Propaganda elettorale

1. Ai fini della propaganda elettorale, l'affissione di stampati e manifesti o altri strumenti di pubblicità elettorale è consentita solo negli appositi spazi messi a disposizione dall'amministrazione universitaria e resi noti nel Decreto Rettorale di indizione delle votazioni di cui al precedente art. 12.

2. L'eventuale collocamento di postazioni per pubblicità elettorale nei luoghi di pertinenza dell'Ateneo deve essere previamente autorizzato dal Rettore. L'autorizzazione del Rettore indicherà i luoghi ed i tempi per i quali l'iniziativa è autorizzata. Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le votazioni sono vietati negli spazi interni all'Ateneo i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, la nuova affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda.

3. Gli studenti che contravvengano alle predette disposizioni regolamentari sono rinviati all'autorità accademica competente per le eventuali sanzioni disciplinari, ai sensi delle disposizioni vigenti, con particolare riguardo al Regolamento Studenti.

Art. 24 – Modalità di voto

1. L'elettore esprime il proprio voto per la lista desiderata. Può altresì esprimere eventuali preferenze, che non possono essere più di una per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio di amministrazione dell'Università e non più del numero corrispondente ad un terzo del numero, eventualmente arrotondato per eccesso, dei rappresentanti da eleggere nei rispettivi Consigli.

2. Non possono essere espresse preferenze in numero superiore a quello consentito o riguardare candidati non appartenenti alle liste.

Art. 25 – Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio vengono effettuate dall'Ufficio elettorale centrale.

2. Sono scrutinate prima i voti per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di amministrazione dell'Università e nel Senato accademico, poi quelli per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Nucleo di valutazione, nel Consiglio di amministrazione dell'EDISU, nel Comitato per lo sport universitario, nei Consigli di Dipartimento costituiti a norma dell'art. 19, comma 2 dello Statuto e nei Consigli didattici. Lo scrutinio riguarda i voti di lista e le preferenze espresse all'interno di ogni lista.

Art. 26 – Proclamazione degli eletti

1. Per la proclamazione degli eletti si osservano le disposizioni seguenti:

- a) sulla base dei risultati, l'Ufficio elettorale centrale determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato;
- b) la cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa;
- c) la cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra della lista aumentata dai voti di preferenza ottenuti dal candidato stesso;
- d) per l'assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna lista, si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere e quindi si scelgono fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero uguale a quelli dei rappresentanti da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente;
- e) ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria;
- f) a parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;
- g) se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti;
- h) stabilito il numero dei rappresentanti assegnati a ciascuna lista, l'Ufficio elettorale centrale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali;
- i) a parità di cifra individuale, risulta eletto lo studente iscritto da un maggior numero di anni accademici all'Università; in caso di parità di anzianità accademica, quello più anziano di età.

Art. 27 – Pubblicità dei risultati

1. Il Presidente dell'Ufficio elettorale centrale proclama l'esito delle votazioni dando notizia dei risultati entro i sei giorni lavorativi successivi alla chiusura dei seggi, mediante pubblicazione all'Albo di Ateneo e sul sito web dell'Università.

2. Contro i risultati come sopra proclamati può essere proposto ricorso entro le ore 16.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello di proclamazione all'Ufficio elettorale centrale, che decide entro i successivi due giorni lavorativi. Alle decisioni suddette è data la pubblicità di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 28 – Sostituzione

1. In caso di cessazione per qualsiasi causa, o in caso di perdita dei requisiti di eleggibilità di taluno degli eletti, si procede d'ufficio alla sua sostituzione mediante la nomina di colui che, in possesso di detti requisiti, risulti il primo tra i non eletti della stessa lista fino ad esaurimento dei candidati della medesima.

Art. 29 – Elezioni dei rappresentanti dei medici in formazione specialistica nei Consigli delle Scuole di specializzazione

1. Le elezioni dei rappresentanti dei medici in formazione specialistica nei Consigli delle Scuole di specializzazione sono indette dal Rettore entro 30 giorni dalla indizione delle elezioni di cui al precedente art. 12, con provvedimento da pubblicare all'Albo di Ateneo e sul sito web dell'Università nel quale saranno specificate anche la data e l'orario di effettuazione delle votazioni (che comunque non potranno essere effettuate oltre 90 giorni dalla indizione) e la composizione della commissione elettorale (almeno tre componenti di cui uno studente avente diritto al voto).
2. Godono dell'elettorato attivo e passivo tutti i medici in formazione specialistica regolarmente iscritti alle Scuole di specializzazione per le quali si vota. Si intendono regolarmente iscritti coloro i quali risultano titolari di un contratto di formazione specialistica o assegnatari di un posto in soprannumero o riservato in corso nell'anno solare di riferimento delle elezioni.
3. Ciascun medico in formazione specialistica può esprimere un numero di preferenze pari a un terzo del numero dei rappresentanti da eleggere. Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali, vengono effettuate le operazioni di scrutinio. Risultano eletti i candidati che abbiano conseguito il maggior numero di preferenze. In caso di parità di preferenze ottenute, risulta eletto il medico in formazione specialistica iscritto da un maggior numero di anni accademici all'Università e, a parità di anni accademici, il più anziano di età.
4. Su eventuali reclami, da presentarsi entro 48 ore dallo scrutinio, decide il Rettore entro dieci giorni.

Art. 30 – Elezioni dei rappresentanti dei medici in formazione specialistica nel Comitato direttivo della Facoltà di Medicina e Chirurgia

1. Le elezioni dei rappresentanti dei medici in formazione specialistica nel Comitato direttivo della Facoltà di Medicina e Chirurgia sono indette dal Rettore entro 30 giorni dalla indizione delle elezioni di cui al precedente art. 12 con provvedimento da pubblicare all'Albo di Ateneo e sul sito web dell'Università, nel quale saranno specificate anche la data e l'orario di effettuazione delle votazioni (che comunque non potranno essere effettuate oltre 90 giorni dalla indizione) e la composizione della commissione elettorale (almeno tre componenti di cui uno studente avente diritto al voto).
2. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i medici in formazione specialistica regolarmente iscritti alle Scuole di specializzazione attivate. Si intendono regolarmente iscritti coloro i quali risultano titolari di un contratto di formazione specialistica o assegnatari di un posto in soprannumero o riservato in corso nell'anno solare di riferimento delle elezioni.
3. Per tutto quanto non previsto specificamente nei due articoli che precedono, alle votazioni per le rappresentanze degli specializzandi nelle Scuole di specializzazione e nel Comitato direttivo della Facoltà di Medicina e Chirurgia si applicano, per quanto compatibili, le norme del presente capo.

Art. 31 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, sarà tenuto conto delle norme in vigore per le elezioni dei Consigli comunali, ove applicabili.

Capo IV - Elezioni dei rappresentanti del personale docente e tecnico-amministrativo nel Senato accademico

Art. 32 – Indizione delle votazioni

1. Il Rettore indice le elezioni dei rappresentanti dei professori di ruolo, dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo di ruolo nel Senato accademico, con decreto pubblicato all'Albo d'Ateneo e sul sito web dell'Università, nel quale viene stabilita la data di svolgimento delle stesse, che non potranno aver luogo prima di 60 giorni dalla pubblicazione del decreto.

Art. 33 – Candidature

1. Per l'elezione dei rappresentanti dei docenti, con esclusione dei Direttori di Dipartimento, che sono automaticamente candidati, e per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo è necessaria una preventiva formalizzazione delle candidature.

2. Le candidature, in forma scritta e corredate dal curriculum, devono essere presentate all'Ufficio elettorale centrale dai singoli candidati non oltre il trentesimo giorno precedente la data fissata per la votazione.

3. Alla scadenza del termine di cui al precedente comma, l'Ufficio elettorale centrale rende noto l'elenco dei candidati ed i loro curricula mediante pubblicazione all'Albo di Ateneo ed attraverso il sito web dell'Università.

4. In caso di comunicazione scritta che formalizzi il ritiro di una o più candidature, da presentare almeno dieci giorni prima della data fissata per la votazione, l'Ufficio elettorale centrale provvede all'immediato aggiornamento dell'elenco dei candidati, dandone la necessaria pubblicità mediante pubblicazione all'Albo di Ateneo ed attraverso il sito web dell'Università.

Art. 34 – Macroaree di riferimento

1. Per l'elezione dei rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori nel Senato accademico di cui all'art. 11 dello Statuto, sono individuate tre macroaree di Ateneo, ciascuna delle quali è formata da una o più aree di Ateneo; le aree di Ateneo sono a loro volta costituite da una o più aree disciplinari come definite dal d.m. 29 luglio 2011 n. 336 e s.m.i.

2. Le tre macroaree sono così costituite:

a) macroarea di *Scienze e Tecnologie*, composta dalle seguenti aree di Ateneo: I. Scienze matematiche, informatiche e fisiche (corrisponde alle aree 01 e 02 d.m. 29 luglio 2011 n. 336 e s.m.i.), II. Scienze chimiche e Scienze della terra (corrisponde alle aree 03 e 04 d.m. 29 luglio

2011 n. 336 e s.m.i.), III. Scienze dell'ingegneria (corrisponde alle aree 08 e 09 d.m. 29 luglio 2011 n. 336 e s.m.i.);

b) macroarea di Scienze della vita, composta dalle seguenti aree di Ateneo: IV. Scienze biologiche (corrisponde all'area 05 d.m. 29 luglio 2011 n. 336 e s.m.i.), V. Scienze mediche (corrisponde all'area 06 d.m. 29 luglio 2011 n. 336 e s.m.i.);

c) macroarea Scienze umanistiche e sociali, composta dalle seguenti aree di Ateneo: VI. Scienze umanistiche (corrisponde alle aree 10 e 11 d.m. 29 luglio 2011 n. 336 e s.m.i.), VII. Scienze giuridiche (corrisponde all'area 12 d.m. 29 luglio 2011 n. 336 e s.m.i.) e VIII. Scienze economiche, statistiche, politiche e sociali (corrisponde alle aree 13 e 14 d.m. 29 luglio 2011 n. 336 e s.m.i.).

3. I docenti appartenenti ai settori scientifico-disciplinari dell'area 07 - Scienze agrarie e veterinarie del d.m. 29 luglio 2011 n. 336 e s.m.i. devono optare per una delle Aree di Ateneo di cui al comma 2.

4. Nel caso di Dipartimenti cui afferiscono docenti inquadrati in settori scientifico-disciplinari ricompresi in macroaree di Ateneo diverse da quella in cui il Dipartimento è istituito, il docente, almeno 45 giorni prima della data fissata per le elezioni, potrà indicare formalmente di voler votare e di essere votato all'interno di quest'ultima presentando eventualmente candidatura a norma dell'art. 33. Nel caso di mancata opzione entro i termini previsti, la macroarea di appartenenza di tali docenti resta quella determinata a norma delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2.

5. Per ciascuna macroarea viene costituito un collegio elettorale. I professori di ruolo ed i ricercatori costituiscono, nell'ambito di ciascun collegio, un corpo elettorale unico.

Art. 35 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di voto:

a) per l'elezione di n. 21 rappresentanti del personale docente (nel numero di sette per macroarea, di cui: almeno tre e non più di quattro Direttori di Dipartimento; almeno un rappresentante per ciascuna area di Ateneo; almeno un rappresentante, rispettivamente, dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori), i professori di prima fascia, i professori di seconda fascia ed i ricercatori appartenenti ai settori scientifico-disciplinari compresi in ciascuna macroarea, in servizio al giorno precedente la data fissata per le elezioni. Hanno elettorato passivo i docenti (professori di ruolo e ricercatori) a tempo pieno che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari a quello della durata del mandato prima della data di collocamento a riposo;

b) per l'elezione di n. 2 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo di ruolo a tempo indeterminato, il personale tecnico-amministrativo di ruolo a tempo indeterminato dell'Università in servizio al giorno precedente la data fissata per le elezioni. L'elettorato attivo e passivo coincide.

Art. 36 – Ufficio elettorale centrale

1. Per tutto ciò che attiene al regolare svolgimento delle elezioni, al controllo sulla regolarità delle operazioni di voto, all'esame e all'attribuzione di eventuali voti contestati ed alla

proclamazione degli eletti, è nominato dal Rettore un Ufficio elettorale centrale composto da un Presidente, un Segretario e un membro per ogni categoria di elettori.

Art. 37 – Elenchi degli aventi diritto al voto

1. Almeno dieci giorni prima della data fissata per le votazioni, a cura dell'Amministrazione sono pubblicati all'Albo di Ateneo, gli elenchi degli aventi diritto al voto.
2. Entro e non oltre due giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi potranno essere presentati eventuali ricorsi avverso gli elenchi stessi.
3. Il ricorso deve essere diretto in forma scritta all'Ufficio elettorale centrale che decide entro 48 ore, provvedendo, se necessario, alle conseguenti modifiche, di cui sarà data notizia seguendo le modalità di cui all'art. 42.

Art. 38 – *Abrogato*

Art. 39 – Modalità di voto

1. Le operazioni elettorali si svolgono in modalità elettronica attraverso apposito applicativo informatico in modo da garantire la personalità e la segretezza del voto. Per i candidati Docenti verranno indicate l'area di Ateneo e il settore scientifico-disciplinare di appartenenza; per i Direttori di Dipartimento si indicano anche la carica e la denominazione del Dipartimento.
2. Per la elezione dei rappresentanti ciascun elettore esprime due preferenze.

Art. 40 – Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio sono effettuate dai componenti dell'Ufficio elettorale centrale ed hanno inizio alle ore 9.00 del giorno seguente le votazioni.

Art. 41 – Proclamazione degli eletti

1. L'Ufficio elettorale centrale, accertata la regolarità delle operazioni elettorali e di scrutinio, per proclamare gli eletti, procede come segue:
 - a) Per ognuna delle macroaree di cui al precedente art. 35, comma 1, l'elezione dei sette rappresentanti dei docenti avverrà secondo la sequenza: i) individuazione dei tre Direttori di Dipartimento più votati; ii) verifica del requisito di rappresentanza di area di Ateneo e, se non già soddisfatto da i), individuazione del docente appartenente all'area di Ateneo non rappresentata con il maggior numero di preferenze; iii) verifica del requisito di rappresentanza di fascia e, se non già soddisfatto da i) e ii), individuazione per ogni fascia non rappresentata del docente con il maggiore numero di preferenze; iiiv) individuazione dei restanti rappresentanti tra i docenti senza distinzione di fascia, ordinati per numero di preferenze decrescente;
 - b) Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, risultano eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 42 – Pubblicità dei risultati

1. L'elenco dei rappresentanti risultati eletti sarà pubblicato all'Albo di Ateneo e sul sito web dell'Università al termine dei lavori dell'Ufficio elettorale centrale.
2. Eventuali ricorsi debbono essere presentati all'Ufficio elettorale centrale entro e non oltre tre giorni dalla data della pubblicazione all'Albo di Ateneo e sul sito web dell'Università. L'Ufficio elettorale centrale decide in via definitiva sui ricorsi entro le successive 48 ore.

Art. 43 – Sostituzioni

1. In caso di cessazione anticipata dal mandato per qualsiasi causa o di perdita dei requisiti di eleggibilità, il rappresentante dei docenti eletto è sostituito scegliendo, nella lista dei votati per la specifica macroarea, il docente con il più alto numero di voti che garantisca il ripristino della rappresentatività di tutte le aree di Ateneo e di tutte le fasce, nel rispetto del numero minimo dei Direttori di Dipartimento.
2. Qualora, anche a seguito di elezioni suppletive, il ripristino della rappresentatività di cui al precedente comma 1 non possa essere garantito, il sostituto sarà il docente, individuato fra i votati, che abbia avuto il numero maggiore di voti e che garantisca il ripristino di almeno una delle condizioni richieste con il seguente ordine di priorità:
 - a) numero minimo di Direttori di Dipartimento;
 - b) rappresentatività delle aree di Ateneo;
 - c) rappresentatività delle fasce.
3. Per il personale tecnico-amministrativo la sostituzione avviene mediante la nomina di colui che, in possesso dei requisiti richiesti, risulti il primo tra i non eletti.

Art. 44 – Rinvio

1. Per tutto ciò che non è previsto nel presente regolamento sarà tenuto conto delle norme in vigore per le elezioni dei Consigli comunali, ove applicabili.

Capo V - Designazione dei componenti della Comunità accademica nel Consiglio di amministrazione dell'Università

Art. 45 – Presentazione delle candidature

1. Il Rettore, almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato dei componenti in carica, emana un avviso pubblico per la presentazione delle candidature per ricoprire n. 5 posti nel Consiglio di amministrazione dell'Università, riservati al personale docente e tecnico amministrativo di ruolo in servizio presso l'Ateneo e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 2 dello Statuto.
2. L'avviso viene pubblicato sull'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web dell'Università.

3. I candidati dovranno fare pervenire apposita domanda scritta con allegato il proprio curriculum entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1.
4. Acquisite le candidature, il Senato accademico procede, in una apposita seduta con unico punto all'ordine del giorno, a verificare che i candidati siano in possesso dei requisiti richiesti. Dopo il compimento della verifica, viene formata una rosa di non più di dieci nominativi.
5. Nella medesima seduta, il Rettore sottopone al Senato accademico i nominativi dei tre membri, italiani o stranieri, esterni e non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo nei tre anni precedenti la loro designazione e per tutta la durata dell'incarico, che intende nominare in Consiglio di amministrazione, sui quali, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 2 dello Statuto, il Senato esprime parere obbligatorio.
6. In una successiva seduta con unico punto all'ordine del giorno, da tenersi comunque entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature espresse dalla comunità accademica, il Senato accademico, previa comparazione dei componenti la rosa dei candidati, procede alla scelta dei cinque membri del Consiglio di amministrazione.
7. Tra le sedute del Senato accademico di cui ai precedenti commi 5 e 6 possono essere organizzati momenti di discussione e di confronto della comunità accademica con i candidati compresi nella rosa di cui al comma 4.
8. I membri esterni indicati dal Rettore e i membri interni alla comunità accademica designati dal Senato sono nominati dal Rettore con un unico decreto.
9. In caso di cessazione anticipata di un componente esterno del Consiglio di Amministrazione si procederà alla sostituzione di cui al comma 5.
10. Nel caso di cessazione anticipate di un componente interno, il Rettore emanerà apposito avviso, da pubblicare all'albo di Ateneo e sul sito web dell'Università, per la presentazione delle candidature per ricoprire il posto rimasto vacante, riservato al personale docente e tecnico amministrativo di ruolo in servizio presso l'Ateneo e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13 comma 2 dello Statuto.
11. I candidati dovranno far pervenire apposita domanda scritta, con allegato il proprio curriculum, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso.
12. Acquisite le candidature, in un'apposita seduta con unico organo del giorno, il Senato accademico procede alla verifica dei requisiti richiesti da parte dei candidati e all'individuazione del nuovo componente.

TITOLO II

STRUTTURE ED ORGANI PER LA DIDATTICA E LA RICERCA

Capo I – Dipartimenti

Art. 46 – Modalità di istituzione e di modifica

1. I Dipartimenti sono istituiti all'interno di una delle tre macroaree dell'Ateneo, come definite dal precedente art. 34.

2. La proposta di istituzione di un Dipartimento, indirizzata al Rettore, deve essere avanzata da un gruppo di almeno 35 professori e ricercatori, di cui almeno il 35% di professori di ruolo. Nella proposta devono essere indicate: la macroarea di riferimento; almeno una e non più di due aree scientifico-disciplinari prevalenti come definite dal d.m. 29 luglio 2011 n. 336; i settori scientifico-disciplinari per i quali il Dipartimento chiede di essere autorizzato a proporre procedure di chiamata di ricercatori e di professori di ruolo. L'indicazione di settori scientifico-disciplinari non rientranti nelle aree scientifico-disciplinari prevalenti deve essere motivata in termini di affinità scientifica e di esigenze didattiche. Devono essere inoltre indicate le motivazioni scientifiche della proposta, i corsi di studio di cui il Dipartimento intende assumere il carico prevalente, le risorse umane ed economico-finanziarie disponibili. La proposta di istituzione deve inoltre comprendere una dichiarazione di intenti relativamente all'afferenza ad una o più Facoltà, se già esistenti, in base ai criteri di cui all'art. 59, o l'intenzione di costituirsi in Dipartimento con le caratteristiche di cui all'art. 19, comma 2 dello Statuto.

3. L'istituzione e la modifica di un Dipartimento è deliberata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico. Nella delibera di istituzione il Consiglio di amministrazione approva, valutandone la coerenza con le motivazioni scientifiche e le esigenze didattiche del Dipartimento, l'elenco dei settori scientifico-disciplinari in relazione ai quali esso è autorizzato a proporre procedure di chiamata di ricercatori e di professori di ruolo, compresi quelli appartenenti ad aree scientifico-disciplinari diverse da quelle dichiarate come prevalenti. L'elenco sarà riportato in allegato al decreto di istituzione / modifica e al Regolamento del Dipartimento.

Art. 47 – Modalità di Scioglimento

1. Lo scioglimento di un Dipartimento, anche su eventuale proposta del Consiglio di Dipartimento, è deliberato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico.

2. Qualora il numero degli afferenti ad un Dipartimento scenda al di sotto delle 35 unità, gli organi competenti avviano il procedimento per l'adozione delle conseguenti determinazioni che dovranno essere perfezionate entro un anno.

Art. 48 – Afferenze

1. Ogni professore di ruolo e ricercatore afferisce ad un solo Dipartimento che include il suo settore scientifico-disciplinare fra quelli per i quali il Dipartimento è autorizzato a proporre procedure di chiamata. La domanda è inoltrata al Direttore, e per conoscenza al Rettore: sulla richiesta di afferenza esprime parere il Consiglio di Dipartimento. L'afferenza è approvata dal Senato accademico.

2. Per comprovate esigenze di collaborazione scientifica e didattica un professore di ruolo o ricercatore può chiedere di afferire ad un Dipartimento che non includa il suo settore scientifico-disciplinare di appartenenza fra quelli per i quali il Dipartimento è autorizzato a proporre procedure di chiamata. L'autorizzazione è deliberata dal Senato accademico sentiti i Dipartimenti coinvolti. In caso di accoglimento della richiesta, su istanza del Dipartimento,

il Senato accademico può deliberare l'inclusione di tale settore scientifico-disciplinare fra quelli per i quali il Dipartimento è autorizzato a proporre chiamate.

3. L'afferenza decorre di norma dall'inizio dell'anno accademico successivo ed è indicata nel decreto rettorale che la dispone. Eventuali richieste di decorrenza in corso d'anno devono essere motivate ed accompagnate da delibera del Consiglio di Dipartimento di provenienza, che attesti che ciò non reca nocimento alle attività didattiche e scientifiche in corso.

Art. 49 – Direttore

1. Il Direttore esercita le funzioni e i poteri previsti dallo Statuto.

Art. 50 – Elezione del Direttore

1. Il Direttore viene eletto e nominato secondo le procedure previste all'art. 24, comma 4 dello Statuto.

2. Hanno l'elettorato attivo:

- a) i professori di ruolo e i ricercatori;
- b) i rappresentanti degli studenti;
- c) i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
- d) i rappresentanti dei titolari di assegni di ricerca;
- e) i rappresentanti dei dottorandi.

3. Hanno l'elettorato passivo i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno afferenti al Dipartimento. In caso di indisponibilità dei professori di prima fascia o di mancato raggiungimento della maggioranza richiesta nella seconda votazione, l'elettorato passivo è esteso ai professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno.

4. Il Decano dei professori di prima fascia afferenti al Dipartimento indice le elezioni con avviso inviato almeno dieci giorni prima della data di svolgimento della votazione.

5. L'elezione del Direttore si svolge di norma almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato del Direttore uscente.

6. Nella convocazione il Decano indica:

- a) il calendario di votazione;
- b) la sede e l'orario della votazione;
- c) l'elenco dell'elettorato attivo e passivo;
- d) le modalità di presentazione delle candidature.

7. Per la validità delle votazioni è richiesta la maggioranza degli aventi diritto. La votazione avviene a scrutinio segreto. Sia in prima convocazione che nelle convocazioni successive si può procedere a più votazioni, mantenendo le maggioranze rispettivamente previste.

8. Le operazioni elettorali vengono svolte da una Commissione di tre membri composta dal Decano che la presiede e da due membri designati dal Consiglio di Dipartimento tra i suoi componenti. La Commissione redige un verbale di votazione.

9. L'elezione ha luogo in prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e nelle votazioni successive, a non meno di tre giorni dalla prima, a maggioranza dei votanti, pari ad almeno un terzo dei voti espressi, con l'estensione dell'elettorato passivo ai professori

di seconda fascia a tempo pieno nella terza votazione e con la previsione del ballottaggio tra i due candidati più votati nella quarta votazione.

10. Sulla base degli esiti dello scrutinio, il Decano proclama il risultato della votazione.

11. Eventuali reclami o ricorsi devono pervenire entro tre giorni dalla proclamazione dell'esito della votazione al Rettore, che deciderà entro le successive 48 ore dalla ricezione.

12. In caso di dimissioni, il Direttore rimane in carica fino all'elezione e alla nomina del nuovo Direttore.

13. Il direttore designa un Vice-Direttore tra i professori di ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento ed eventualmente altri delegati scelti tra i componenti del Consiglio.

Art. 51 – Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio assume la composizione prevista dallo Statuto. Alle sedute partecipa, senza diritto di voto, il Segretario amministrativo che deve essere consultato per ogni atto o provvedimenti di natura amministrativo-contabile. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, degli studenti iscritti al dottorato di ricerca e dei titolari di assegni di ricerca sono per ciascuna categoria di n. 1 unità, più n. 1 unità ogni dieci appartenenti alla rispettiva categoria oltre i primi dieci, fino ad un massimo di tre.

2. L'elezione delle rappresentanze avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti. Ogni avente diritto può esprimere una sola preferenza. Le operazioni elettorali sono svolte da una Commissione di tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Segretario, designati dal Direttore di Dipartimento.

3. L'elettorato attivo e passivo spetta a:

a) il personale tecnico-amministrativo di ruolo assegnato al Dipartimento in servizio al giorno precedente a quello fissato per le elezioni; il Segretario o Coordinatore amministrativo di Dipartimento gode del solo elettorato attivo;

b) gli iscritti al dottorato di ricerca il cui tutor afferisce al Dipartimento;

c) i titolari di assegni di ricerca e figure assimilate ai sensi dell'art. 71, comma 1, lett. d) dello Statuto, il cui responsabile di progetto afferisca al Dipartimento;

4. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo restano in carica per tre anni. I rappresentanti dei dottorandi restano in carica per due anni, di norma decorrenti dal 1° aprile. I rappresentanti dei titolari di assegni di ricerca di ricerca restano in carica per due anni.

Art. 52 – Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio esercita le funzioni previste dallo Statuto. In particolare:

a) elegge il Direttore;

b) approva il Regolamento di funzionamento del Dipartimento redatto sulla base del Regolamento tipo;

c) esprime parere sulle richieste di afferenza al Dipartimento;

d) approva la proposta di budget nei termini definiti dal Regolamento di finanza e contabilità, nonché il relativo rendiconto;

e) formula le proposte di avvio di procedure di chiamata e le successive proposte di chiamata;

f) nel caso di Dipartimento di cui all'art. 19, comma 2 dello Statuto, approva la proposta di istituzione di nuovi corsi di studio da inoltrare al Senato accademico, la proposta di istituzione dei relativi Consigli didattici;

g) esprime pareri sulle proposte di costituzione di una o più Facoltà e delibera l'afferenza alle stesse;

h) designa i rappresentanti del Dipartimento all'interno del Comitato direttivo delle Facoltà;

i) approva la stipula di contratti e lo svolgimento di attività di prestazioni di ricerca e di servizio da parte dei docenti ad esso afferenti nel rispetto delle leggi e dei regolamenti di Ateneo;

l) verifica, nel rispetto della libertà di ricerca del singolo docente, la compatibilità dei progetti di ricerca scientifica rispetto alla dotazione di risorse del Dipartimento e predispone la relazione triennale sui progetti stessi.

2. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce almeno tre volte all'anno. Si riunisce inoltre per iniziativa del Direttore o quando ne facciano richiesta almeno un quarto dei suoi componenti. In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Direttore, il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Vice-Direttore.

3. Le norme che regolano le procedure di convocazione, la validità delle sedute e il funzionamento del Consiglio sono riprese dalle disposizioni analoghe per il funzionamento degli organi collegiali di cui al Titolo III del presente Regolamento.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti salvo diverso quorum stabilito dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti. La partecipazione dei diversi componenti a deliberazioni su specifiche materie, in particolare per le deliberazioni sulle chiamate di professori e ricercatori, sulla valutazione dell'attività didattico-scientifica o sulle persone dei professori e dei ricercatori, avviene in seduta ristretta agli appartenenti alle categorie citate ed in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Le modalità sono analoghe a quelle del successivo articolo 64, comma 1, per quanto compatibili. Per tutte le altre deliberazioni la seduta è allargata a tutte le componenti del Consiglio di Dipartimento.

5. Alle sedute del Consiglio possono inoltre partecipare, senza diritto di voto e senza che la loro presenza concorra a costituire il numero legale, soggetti esterni, la cui presenza e partecipazione è disciplinata dai regolamenti dei Dipartimenti.

Art. 53 – Giunta di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento istituisce una Giunta composta da un numero dispari di componenti, in proporzione al numero degli afferenti e comunque non superiore a 11, inclusi il Direttore e il Vice-Direttore, e adeguatamente rappresentativa di tutte le fasce componenti il Consiglio. La Giunta esercita le funzioni di ordinaria amministrazione ad essa delegate dal Consiglio.

2. La Giunta è nominata dal Rettore, dura in carica tre anni ed è presieduta dal Direttore; decade con il Direttore in caso di cessazione anticipata dello stesso.

3. La Giunta coadiuva il Direttore nel coordinamento delle attività didattiche e scientifiche del Dipartimento. Alle sue riunioni partecipa il Segretario o Coordinatore amministrativo di Dipartimento, solo con funzioni di segretario verbalizzante e consultive sugli argomenti di natura amministrativo e contabile.

4. I Regolamenti di Dipartimento definiscono la composizione, le modalità di scelta dei componenti ed i poteri della Giunta nonché le modalità di partecipazione alle sedute, senza diritto di voto, di altri soggetti.

Art. 54 – Organizzazione interna

1. Per particolari esigenze di carattere scientifico, nel rispetto dei principi di funzionalità ed economicità di gestione, il Dipartimento può articolarsi in sezioni, ciascuna delle quali composta di almeno dieci docenti. Nel Regolamento di Dipartimento vengono stabiliti il grado e il tipo di autonomia attribuita alle proprie articolazioni interne e le modalità di scelta dei responsabili; per questi ultimi dovranno essere anche indicate la durata in carica e la possibilità e le condizioni di riconferma. Le sezioni non possono comunque avere autonomia di budget.

2. L'articolazione in sezioni viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento e comunicata all'Amministrazione.

3. Professori e ricercatori aderiscono liberamente ad una sola sezione costituita nel proprio Dipartimento, dandone comunicazione al Consiglio; l'adesione è a tempo indeterminato e sussiste fino a quando l'interessato non dichiara formalmente allo stesso Consiglio la propria volontà di recedere.

4. Il Dipartimento resta in ogni caso una struttura unitaria e risponde, per il tramite del suo Direttore, anche dell'operato delle sue eventuali articolazioni interne nei confronti dell'Ateneo e dei terzi.

Art. 55 – Commissione paritetica

1. Nei Dipartimenti costituiti a norma dell'art. 19, comma 2 dello Statuto, dovrà essere costituita la Commissione paritetica, per la cui composizione e funzionamento si rimanda al successivo art. 65.

Art. 56 – Attività ed iniziative comuni fra più Dipartimenti

1. Qualora esigenze scientifiche lo suggeriscano, più Dipartimenti possono gestire risorse allo scopo di acquisire in comune attrezzature ed organizzare servizi.

2. Le iniziative comuni dovranno essere deliberate dai singoli Consigli di Dipartimento, che indicheranno altresì la collocazione inventariale del materiale acquistato e le modalità per l'utilizzo comune e per la ripartizione di eventuali proventi; dovrà in ogni caso essere garantito l'uso dell'attrezzatura prioritariamente al personale dei Dipartimenti che hanno partecipato alla spesa.

Art. 57 – Attività convenzionate

1. In relazione alle attività assistenziali di cui all'art. 19, comma 6 e all'art. 26, comma 3 dello Statuto, i Dipartimenti avanzano alla Facoltà proposte di convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale e Regionale di professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo.

Capo II – Facoltà

Art. 58 – Facoltà

1. La Facoltà è una struttura di raccordo, costituita da due o più Dipartimenti, raggruppati secondo criteri di affinità disciplinare e per esigenze funzionali, avente compiti di coordinamento delle attività didattiche e di gestione dei servizi comuni secondo quanto specificato nelle disposizioni statutarie.
2. Qualora le esigenze didattiche lo rendano opportuno, un Dipartimento può afferire a più Facoltà.
3. Ai fini della costituzione delle Facoltà, ogni Dipartimento può essere computato una sola volta.
4. La Facoltà di cui all'art. 26, comma 3 dello Statuto è la struttura di raccordo dei Dipartimenti in cui sono presenti docenti che affiancano alle funzioni didattiche e di ricerca funzioni assistenziali. La Facoltà assume i compiti conseguenti al rapporto con il Sistema Sanitario Nazionale e Regionale, nonché con gli enti e le istituzioni operanti nell'ambito sanitario, ivi inclusi i rapporti con le istituzioni che fanno parte della rete formativa delle Scuole di specializzazione. In particolare, la Facoltà delibera il convenzionamento dei professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo con il Sistema Sanitario Nazionale e regionale, con il quale concerta la struttura organizzativa di svolgimento dell'attività assistenziale. Alla Facoltà nel suo complesso è attribuita la responsabilità dei corsi di laurea e di laurea magistrale, delle Scuole di specializzazione e dei corsi di dottorato di ricerca. In particolare, la Facoltà salvaguarda l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dalle primarie funzioni di didattica e di ricerca e provvede all'organizzazione della formazione professionalizzante. In relazione all'esercizio delle suddette funzioni, la Facoltà coordina e integra i piani di sviluppo dei Dipartimenti afferenti, esprimendo parere sulle proposte di chiamata dei ricercatori e dei professori di ruolo formulate dai Dipartimenti.

Art. 59 – Modalità di istituzione

1. La Facoltà è istituita dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, previa presentazione allo stesso, da parte di almeno due Dipartimenti, del progetto di Facoltà.
2. La proposta di istituzione, accompagnata dal parere favorevole e dalle delibere di adesione dei Dipartimenti afferenti, deve contenere:
 - a) la descrizione del progetto culturale e didattico, anche con riferimento ad eventuali iniziative e progetti di internazionalizzazione, che giustifichi la costituzione della Facoltà;
 - b) l'elenco dei Dipartimenti afferenti;
 - c) l'elenco dei corsi di studio per i quali vengono delegate alla Facoltà le funzioni di coordinamento didattico;
 - d) l'elenco e la descrizione di eventuali servizi comuni la cui gestione è affidata alla Facoltà;
 - e) l'elenco e la descrizione delle risorse di spazio (aule, sale studio, uffici, ecc.) richieste per il funzionamento della Facoltà.

3. La delibera di adesione con la quale un Dipartimento afferisce alla Facoltà indica i docenti e i ricercatori ai quali verranno attribuiti compiti didattici da espletare nell'ambito della Facoltà (docenti operanti nella Facoltà).

4. Il numero dei docenti di un Dipartimento operanti in una Facoltà non può essere inferiore al 25% del numero complessivo dei docenti che afferiscono al Dipartimento.

5. Gli elenchi dei docenti di cui al precedente comma 3 devono essere aggiornati dal Consiglio di Dipartimento ogni anno, rispettando la soglia minima di partecipazione di cui al precedente comma 4.

Art. 60 – Organi della Facoltà

1. Gli organi della Facoltà sono il Presidente e il Comitato direttivo.

Art. 61 - Presidente

1. Il Presidente rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Comitato direttivo e ne rende esecutive le delibere.

2. Il Presidente è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

3. Il Presidente designa un Presidente Vicario, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno operanti nella Facoltà, che lo supplisce in tutte le funzioni in caso di assenza o di impedimento. 4. Nel caso di impedimento anche del Presidente Vicario, i compiti relativi sono svolti dal professore di prima fascia più anziano in ruolo del Comitato direttivo.

5. Il Presidente vigila sullo svolgimento delle attività didattiche che fanno capo alla Facoltà e sulla loro conformità alle norme di legge, statutarie e regolamentari, nonché alle delibere assunte dal Comitato direttivo. Il Presidente vigila, inoltre, sull'adempimento degli obblighi dei docenti e degli studenti e, ove necessario, propone al Rettore le relative azioni disciplinari.

6. Il Presidente nomina i componenti delle commissioni degli esami di profitto e finali in conformità al regolamento della Facoltà.

7. Il Presidente assume per motivi d'urgenza con proprio provvedimento gli atti di competenza del Comitato direttivo, qualora non risulti possibile procedere tempestivamente alla sua convocazione. Il provvedimento del Presidente deve essere sottoposto a ratifica del Comitato direttivo, nella prima seduta successiva, che deve tenersi di norma non oltre 30 giorni dalla data del provvedimento stesso.

8. Per la Facoltà di afferenza dei Dipartimenti comprendenti docenti che svolgono funzioni assistenziali, il Presidente rappresenta la Facoltà nei rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, con le aziende ospedaliere di riferimento, con le aziende sanitarie, con gli IRCCS e con gli altri enti sanitari convenzionati e coordina i rapporti tra la direzione delle Scuole di specializzazione e il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale.

Art. 62 – Elezione del Presidente

1. Per l'elezione del Presidente della Facoltà:

a) l'elettorato attivo è costituito dai componenti del Comitato direttivo;

b) l'elettorato passivo è costituito dai professori di prima fascia a tempo pieno operanti nella Facoltà.

2. Per le modalità di svolgimento dell'elezione del Presidente della Facoltà si osservano le disposizioni di cui al precedente art. 50 relative all'elezione del Direttore di Dipartimento, in quanto compatibili.

Art. 63 – Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo assume le delibere della Facoltà di cui disciplina il funzionamento attraverso un regolamento (Regolamento di Facoltà) votato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Il regolamento di Facoltà è approvato dal Comitato direttivo, è emanato con decreto del Rettore previa approvazione del Senato accademico e, per gli aspetti di sua competenza, del Consiglio di amministrazione.

3. Il Comitato inoltre delibera ed esprime pareri su tutte le questioni che interessano la Facoltà e su quelle che gli organi di governo dell'Università o il Presidente sottopongono al suo esame.

4. Ai sensi dell'art. 28, comma 2 dello Statuto, il Comitato direttivo è costituito:

a) dal Presidente della Facoltà;

b) dal Presidente Vicario;

c) dai Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà;

d) da una rappresentanza dei presidenti dei Consigli didattici, dei coordinatori dei corsi di studio, dei coordinatori dei corsi di dottorato (se gestiti dalla Facoltà), dei componenti delle Giunte di Dipartimento, nonché, per la Facoltà di cui all'art. 26, comma 2 dello Statuto, dei docenti che svolgono attività assistenziale con funzione di Direttori di Unità complesse;

e) da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di studio di pertinenza, nella misura del 20% del totale complessivo dei componenti del Comitato direttivo, eletta al proprio interno dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento afferenti;

f) per la Facoltà di cui all'art. 26, comma 3 dello Statuto, da una rappresentanza dei medici specialisti in formazione iscritti alle Scuole di specializzazione dell'area medico-sanitaria attivate presso l'Ateneo, nella misura seguente:

i) un medico specialista in formazione in rappresentanza degli iscritti alle Scuole di specializzazione di area medica;

ii) un medico specialista in formazione in rappresentanza degli iscritti alle Scuole di specializzazione di area chirurgica;

iii) un medico specialista in formazione in rappresentanza degli iscritti alle Scuole di specializzazione di area dei servizi.

5. La rappresentanza di cui al precedente comma, lettera *d*), è nominata, fra i docenti operanti nella Facoltà, dai Consigli dei Dipartimenti afferenti, nella misura e con le modalità stabilite dal Regolamento di Facoltà. Questa rappresentanza non può complessivamente superare il 10% dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà e deve rispettare la rappresentatività delle fasce di docenza.

Art. 64 – Modalità di partecipazione alle sedute

1. La partecipazione dei diversi componenti a deliberazioni su determinate materie avviene con le seguenti modalità:

a) in seduta ristretta ai soli professori di prima fascia per:

- valutazione dell'attività didattica svolta dai professori di prima fascia;
- questioni inerenti fatti personali dei professori ordinari.

b) in seduta ristretta ai professori di ruolo per:

- valutazione dell'attività didattica svolta dai professori di seconda fascia;
- nomina di Commissioni dei dottorati di ricerca;
- attribuzioni di qualifiche superiori a professori di seconda fascia ai fini delle funzioni assistenziali;
- questioni inerenti fatti personali dei professori di seconda fascia.

c) in seduta ristretta ai professori di ruolo e ricercatori per:

- attribuzioni di qualifiche superiori a ricercatori ai fini delle funzioni assistenziali;
- attribuzioni di supplenze e affidamenti;
- valutazione dell'attività didattica svolta dai ricercatori;
- questioni inerenti fatti personali dei ricercatori.

2. Per tutte le altre materie sottoposte all'esame del Comitato direttivo, la partecipazione alle sedute e alle deliberazioni è estesa a tutte le componenti con diritto di voto (seduta allargata).

3. Su invito del Presidente, possono partecipare alle sedute del Comitato direttivo anche persone esterne, competenti per dare parere su argomenti specifici e senza diritto di voto.

4. Il Comitato direttivo può convocare in seduta congiunta tutti i membri dei Consigli dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà a scopi consultivi e di indirizzo.

5. I componenti del Comitato direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.

Art. 65 - Commissione paritetica

1. Presso ogni Dipartimento è istituita una Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS), con un minimo di 4 componenti.

Essa è composta, nei Dipartimenti con un numero di corsi di studio non superiore a 6, da almeno un docente e uno studente per ciascun Corso di studio afferente al Dipartimento, fino a un massimo di sei per ciascuna componente. Nei Dipartimenti che coordinano un numero di Corsi di studio superiore a 6, le CPDS possono essere composte anche solo da 6 docenti e 6 studenti, avendo cura di garantire la rappresentanza del maggior numero possibile di Corsi di studio e di Consigli didattici. Laddove siano istituite le Facoltà, il Comitato Direttivo delle stesse può costituire una CPDS in sostituzione di quelle dei Dipartimenti. Essa è composta da almeno un docente e uno studente per ciascun Corso di studio coordinato dalla Facoltà stessa, con un minimo di 6 docenti e 6 studenti, avendo cura di garantire la rappresentanza del maggior numero possibile di Corsi di studio e di Consigli didattici.

2. I docenti sono nominati dal Consiglio di Dipartimento per le CPDS istituite nell'ambito dei Dipartimenti o dal Comitato direttivo per le CPDS istituite nell'ambito delle Facoltà. Non

possono far parte delle CPDS i docenti che ricoprono l'incarico di Responsabile di Corso di studio o di Presidente di Consiglio didattico.

3. Gli studenti vengono nominati dalle rappresentanze studentesche del Consiglio di Dipartimento per le CPDS istituite nell'ambito dei Dipartimenti, ovvero del Comitato direttivo della Facoltà per le CPDS istituite nell'ambito delle Facoltà, fra gli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento, ovvero coordinati dalla Facoltà. Qualora nel Consiglio di Dipartimento o nel Comitato direttivo della Facoltà non fossero presenti le rappresentanze studentesche, il Direttore di Dipartimento o il Presidente del Comitato direttivo informeranno la Commissione Permanente Studenti che, attraverso le rappresentanze studentesche ivi presenti, individuerà gli studenti da designare nella CPDS.

4. Il Presidente della CPDS è eletto dalla stessa CPDS tra i docenti che ne fanno parte, il Vice-Presidente tra gli studenti.

5. La CPDS decade con la scadenza del mandato del Direttore di Dipartimento o del Presidente del Comitato direttivo della Facoltà.

6. Compiti della Commissione paritetica sono: a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica e dell'efficacia delle attività formative e delle scelte operate; b) formulare pareri non vincolanti sull'istituzione di nuovi corsi di studio; c) analizzare, con l'ausilio di opportuni indicatori, le opinioni espresse dagli studenti sui singoli insegnamenti, sulle altre attività didattico-formative e sui corsi di studio nel loro complesso; d) elaborare per il Consiglio di Dipartimento, ovvero per il Comitato direttivo della Facoltà, proposte per il miglioramento dell'efficacia e della qualità dei servizi didattici; e) redigere una relazione annuale articolata per Corsi di studio, che prenda in considerazione il complesso dell'offerta formativa del Dipartimento o della Facoltà, con particolare riferimento agli esiti della rilevazione dell'opinione degli studenti, indicando eventuali problemi dei singoli CdS; tale relazione deve pervenire al Consiglio di Dipartimento, al Comitato direttivo di Facoltà, al Consiglio didattico, al Presidio di Qualità e al Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.

7. I Dipartimenti ovvero le Facoltà hanno la responsabilità in ordine alla costituzione, all'aggiornamento dei componenti e al buon funzionamento delle rispettive CPDS. Il servizio di segreteria è fornito dalla Direzione del Dipartimento per le CPDS istituite nell'ambito dei Dipartimenti, ovvero dalla Presidenza della Facoltà per le CPDS istituite nell'ambito delle Facoltà.

Capo III – Consigli didattici

Art. 66 – Consigli didattici

1. Per il coordinamento didattico di corsi di laurea appartenenti ad una stessa classe e dei corsi di laurea magistrale ad essi ricollegabili, viene istituito un Consiglio didattico.

2. Il Consiglio didattico è istituito dal Senato accademico, su proposta di una Facoltà, sentiti i Dipartimenti afferenti, ovvero di un Dipartimento per i casi di cui all'art. 19, comma 2 dello Statuto.

3. Il funzionamento del Consiglio Didattico è disciplinato da uno specifico regolamento come previsto dall'art. 30, comma 4 dello Statuto.

Art. 67 – Presidente

1. Il Consiglio didattico elegge un Presidente tra i suoi docenti di ruolo.
2. Il Presidente, nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
3. Sono compiti del Presidente:
 - a) convocare e presiedere il Consiglio didattico;
 - b) sovrintendere all'attività dei coordinatori dei corsi di studio, al fine di elaborare le proposte da sottoporre al Consiglio didattico ed i relativi documenti in materia di programmazione e di coordinamento dell'attività didattica;
 - c) sovrintendere, in collaborazione con i coordinatori dei corsi di studio, alle attività di analisi e di verifica dei risultati dell'attività formativa, anche al fine della definizione degli interventi correttivi e migliorativi;
 - d) sovrintendere a tutte le attività di competenza del Consiglio didattico.
4. Il Presidente nomina tra i docenti di ruolo un Presidente Vicario che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Nel caso di impedimento anche del Presidente Vicario, i compiti relativi sono svolti dal professore più anziano in ruolo fra i membri del Consiglio.
5. Il Presidente Vicario decade con il Presidente che lo ha nominato.
6. Il Presidente assume per motivi d'urgenza con proprio provvedimento gli atti di competenza del Consiglio didattico, qualora non risulti possibile procedere tempestivamente alla sua convocazione. Il provvedimento del Presidente deve essere sottoposto a ratifica del Consiglio didattico, nella prima seduta successiva, che deve tenersi di norma non oltre 30 giorni dalla data del provvedimento stesso.

Art. 68 – Elezione del Presidente

1. Per l'elezione del Presidente del Consiglio didattico:
 - a) l'elettorato attivo è costituito da tutti i componenti del Consiglio stesso;
 - b) l'elettorato passivo è costituito dai docenti di ruolo componenti del Consiglio Didattico.
2. Le elezioni del Presidente sono indette dal Decano dei professori di ruolo facenti parte del Consiglio didattico, con avviso emanato almeno dieci giorni prima della data di svolgimento.
3. Nella convocazione il Decano indica:
 - a) il calendario delle votazioni;
 - b) la sede e l'orario della votazione;
 - c) l'elenco dell'elettorato attivo e passivo;
 - d) modalità di presentazione delle candidature.
4. Per la validità delle votazioni è richiesta la maggioranza dei docenti di ruolo afferenti al Consiglio didattico.
5. La votazione avviene a scrutinio segreto.
6. L'elezione ha luogo in prima convocazione a maggioranza semplice e nelle convocazioni successive, a non meno di tre giorni dalla prima, a maggioranza relativa.

7. In prima convocazione si può procedere a più votazioni. Nelle votazioni con elezione a maggioranza relativa, in caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
8. Sulla base degli esiti dello scrutinio, il Decano proclama il risultato della votazione.
9. Eventuali reclami o ricorsi devono essere indirizzati, entro tre giorni dalla proclamazione dell'esito della votazione, al Rettore che deciderà entro le successive 48 ore dalla ricezione.

Capo IV – Scuole di specializzazione

Art. 69 – Organi delle Scuole di specializzazione

1. Sono organi delle Scuole di specializzazione il Consiglio e il Direttore.
2. Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i docenti titolari di insegnamento nella Scuola e da una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti nella misura del 15% rispetto al numero dei docenti di ruolo e dei ricercatori. Ai fini della validità della seduta si computano solo i docenti di ruolo e i ricercatori universitari.
3. La direzione della scuola è affidata ad un professore di ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della scuola. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento la direzione della scuola è affidata ad un professore di ruolo di uno dei settori compresi nell'ambito specifico della tipologia della scuola. Per quanto riguarda le modalità di elezione del Direttore e le funzioni del Consiglio e del Direttore, si applica il regolamento di cui al successivo comma 6.
4. Annualmente, il Consiglio della Scuola, unitamente alla programmazione didattica, avanza alla Facoltà proposte di convenzionamento per la didattica integrativa secondo le linee guida stabilite dal Senato accademico.
5. La Facoltà (ovvero il Dipartimento nel caso in cui la Scuola ricada sotto l'esclusiva responsabilità del Dipartimento) approva il piano annuale di funzionamento proposto da ciascuna Scuola, unitamente al quadro dei convenzionamenti occorrenti per la didattica integrativa.
6. Il Senato accademico approva un Regolamento generale per l'organizzazione e il funzionamento delle Scuole, sulla base del quale ciascun Consiglio di Scuola adotta il proprio Regolamento.

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 70 – Composizione degli organi

1. Partecipano alle sedute degli organi collegiali universitari i componenti degli stessi così come previsti dallo Statuto.

Art. 71 – Convocazione delle sedute

1. La convocazione è disposta dal Presidente dell'organo assembleare, il quale fissa la data, l'ora e le modalità di svolgimento dell'adunanza, nonché il relativo ordine del giorno. La convocazione può essere richiesta anche da almeno un quarto dei membri del Collegio, che debbono indicare l'argomento o gli argomenti da inserire all'ordine del giorno. La richiesta di convocazione, sempre motivata, deve essere avanzata al Presidente, il quale può:

a) accoglierla ed inserire gli argomenti oggetto della richiesta di convocazione nell'ordine del giorno di una seduta ordinaria o fissare una riunione straordinaria, a seconda dell'urgenza;
b) respingerla, con comunicazione motivata, se gli argomenti che si chiede di inserire all'ordine del giorno esulano dalle competenze dell'organo ovvero ledono le prerogative o la dignità di componenti del Collegio.

2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviato ai componenti del Collegio almeno una settimana prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza e sempre con l'indicazione del o degli argomenti da trattare. La valutazione dell'urgenza è di competenza del Presidente dell'organo, che deve motivare la convocazione d'urgenza. La motivazione è insindacabile nel merito. La convocazione, sia per le riunioni ordinarie, sia per le riunioni d'urgenza, viene trasmessa mediante posta elettronica certificata, se nella disponibilità del destinatario, oppure con posta elettronica semplice

3. Tutti i componenti hanno diritto di accesso alla documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno che è depositata presso la Segreteria dell'organo e sono tenuti alla riservatezza in ordine alle pratiche loro sottoposte e alla suddetta documentazione. La documentazione verrà resa disponibile di norma almeno 3 giorni prima della data fissata per l'adunanza, salvo motivazioni d'urgenza.

Art. 72 – Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno contiene l'elenco delle questioni da trattare nell'adunanza e viene disposto dal Presidente tenendo conto di eventuali richieste da parte dei membri del collegio.

2. La trattazione degli argomenti deve avvenire secondo l'ordine stabilito. L'assemblea, una volta costituita, può deliberare a maggioranza semplice di invertire l'ordine degli argomenti. Argomenti non iscritti all'ordine del giorno possono essere trattati e possono essere adottate le relative deliberazioni solo nel caso in cui siano presenti tutti gli aventi diritto a partecipare e questi siano d'accordo.

3. Argomenti aggiuntivi all'ordine del giorno potranno essere inseriti, in caso di necessità, e portati a conoscenza dei membri del collegio nei modi e nei tempi previsti per la convocazione di urgenza.

Art. 73 – Validità delle sedute

1. Le sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti dell'organo.

2. Le sedute degli altri organi collegiali sono valide quando, essendo stati regolarmente convocati tutti gli aventi diritto a partecipare, è presente la maggioranza dei componenti dell'organo, dedotti coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza salvo diverso quorum previsto dalla legge e dallo Statuto, e comunque con un numero di presenti non inferiore ad un quarto degli aventi diritto.

3. Le giustificazioni devono essere presentate al Presidente per iscritto, anche con posta elettronica, prima della seduta. In apertura di seduta il Presidente verifica il numero legale.

4. Le riunioni degli organi collegiali possono aver luogo in presenza o in videoconferenza o in modalità mista; in ogni caso ciascuno dei partecipanti deve essere sempre identificabile durante tutta la seduta, essere in grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, di visionare, ricevere e trasmettere documentazione, e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Verificandosi tali requisiti, la seduta si considera tenuta nel luogo dove è stata convocata.

Art. 74 – Partecipazione di soggetti esterni

1. Alle adunanze degli organi collegiali possono partecipare esclusivamente i componenti che costituiscono il Collegio. Il Presidente può invitare alle sedute persone estranee all'organo collegiale, al solo fine di illustrare argomenti specifici e di fornire i necessari chiarimenti. È altresì ammessa la presenza di personale tecnico-amministrativo al solo fine di coadiuvare il Segretario.

Art. 75 – Presidenza

1. La Presidenza della seduta è assunta a norma di Statuto. In caso di impedimento in corso di seduta la Presidenza è assunta, ove non sia previsto diversamente, dal professore di ruolo con maggiore anzianità di appartenenza all'organo; in caso di parità, con maggiore anzianità di appartenenza al ruolo; in caso di ulteriore parità, con maggiore di età anagrafica; nel Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione dal Pro Rettore Vicario

2. Il Presidente:

- a) dirige i lavori dell'adunanza;
- b) concede e toglie la parola;
- c) pone le questioni al Collegio;
- d) pone ai voti e proclama l'esito delle votazioni;
- e) sospende l'adunanza, anche a richiesta della maggioranza dei presenti, stabilendo eventualmente la data e l'ora in cui la stessa è aggiornata;
- f) può sciogliere l'adunanza in caso di gravi disordini facendone constatare i motivi a verbale.

Art. 76 – Segretario

1. Nel Consiglio di amministrazione e nel Senato accademico il Segretario è il Direttore Generale o in caso di impedimento o assenza il Direttore Generale Vicario. Qualora l'impedimento, o l'assenza investano anche il Direttore Generale Vicario partecipa, con sole

funzioni di verbalizzazione, il Responsabile del Servizio cui fa capo la segreteria degli organi collegiali.

2. Nel Consiglio di Dipartimento e nella Giunta di Dipartimento, le funzioni di verbalizzazione sono svolte dal Segretario o Coordinatore amministrativo del Dipartimento; in caso di impedimento, assenza o incompatibilità, dal funzionario amministrativo di ruolo più elevato.

3. Negli altri organi il Segretario è il professore di ruolo con minor anzianità.

4. Il Segretario assiste il Presidente nella conduzione della seduta e redige il relativo verbale, che viene sottoscritto anche dal Presidente. Il Segretario può essere assistito da personale amministrativo.

Art. 77 – Svolgimento delle sedute

1. Il Presidente – o su suo invito, altro componente dell'organo – espone gli argomenti all'ordine del giorno.

2. Ove possa ravvisarsi un contrasto tra l'interesse di un membro e l'interesse pubblico in discussione, ovvero qualora la legge preveda casi di incompatibilità assoluta, il componente interessato deve lasciare l'adunanza per lo specifico argomento, prima della discussione. Si ha sempre una situazione di incompatibilità assoluta quando una questione investe il componente, il coniuge o i parenti ed affini sino al quarto grado. Degli abbandoni della seduta deve essere fatta menzione a verbale.

3. Conclusa la presentazione di ciascun argomento, il Presidente richiede le iscrizioni ad intervenire nella discussione e concede la parola secondo l'ordine di iscrizione. Esaurita la prima serie di interventi è possibile un'ulteriore iscrizione per la discussione, al termine della quale il Presidente dichiara chiusa la discussione. Nel corso della discussione ogni componente può presentare una dettagliata mozione di proposta alternativa o di emendamento alla proposta in esame, espressamente chiedendo che sia messa ai voti e a verbale.

4. Dopo che l'argomento è stato sufficientemente esaminato, il Presidente dichiara chiusa la discussione con passaggio immediato alla votazione; analoga richiesta di passaggio immediato alla votazione può essere oggetto di mozione da parte di ciascun componente del consesso. Terminata la discussione, nessuno può più prendere la parola, se non per dichiarazioni di voto.

5. Se un membro del collegio ritiene che un componente gli abbia attribuito fatti, espressioni o comportamenti non rispondenti alla realtà o lesivi della sua persona, chiestane facoltà al Presidente, può parlare subito dopo per fatto personale, alterando l'ordine programmato degli interventi. È ammessa solo una replica a chiarimento, per precisare o rettificare quanto ha dato luogo al fatto personale.

6. Un componente può chiedere, prima che inizi la discussione di merito, motivando la richiesta stessa mediante la presentazione di una mozione scritta, che un argomento iscritto all'ordine del giorno non sia discusso dal collegio per motivi di legittimità o di opportunità.

7. Un componente può altresì richiedere che l'esame di una proposta venga sospeso e rinviato ad altra adunanza. La richiesta di sospensiva riguarda il rinvio della proposta ad altra adunanza e può avvenire all'inizio o durante il corso della discussione, sempre motivando la richiesta e mediante la presentazione di una mozione scritta.

8. La discussione non può iniziare o non può proseguire se non dopo che l'organo si sia pronunciato sulla questione pregiudiziale o sospensiva. Il Presidente, esaurita la discussione sulla mozione pregiudiziale o su quella sospensiva, la pone in votazione.

Art. 78 – Votazioni

1. Ogni componente ha diritto al voto a favore o contro la proposta oppure alla astensione. La votazione avviene per voto palese, salvo i casi previsti dalla legge per il voto segreto, in particolare sulle questioni concernenti persone.

2. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive.

3. Ove siano presentate proposte alternative o emendamenti a quella in discussione, la votazione si fa prima sulla proposta alternativa e poi sugli emendamenti proposti. Quando è presentato un solo emendamento, e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi.

4. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna una propria autonomia logica e dispositiva, il Presidente può disporre la votazione per parti separate.

5. L'esito della votazione ed il relativo deliberato devono essere proclamati da parte del Presidente.

Art. 79 – Verbalizzazione

1. Per ogni adunanza degli organi collegiali deve essere redatto apposito verbale. Il verbale deve indicare:

a) il giorno, mese, anno, ora e luogo della riunione;

b) l'ordine del giorno;

c) l'indicazione degli avvisi scritti di convocazione e l'attestazione della regolarità della convocazione; d) il nome dei componenti presenti e di quelli assenti, con l'indicazione, per questi ultimi, se l'assenza è giustificata;

e) la qualifica di chi presiede;

f) l'indicazione di chi svolge le funzioni di Segretario;

g) il riassunto conciso delle discussioni;

h) le dichiarazioni di voto;

i) il numero complessivo dei votanti, tra i quali non vengono conteggiati i partecipanti che risultano assenti al momento della votazione avendone dato comunicazione al Segretario verbalizzante, e il numero dei voti a favore, contrari e astenuti, con nominativo degli astenuti e dei contrari;

l) i componenti che per incompatibilità si sono allontanati dal luogo della riunione per l'argomento cui si riferisce l'incompatibilità;

m) la firma del Presidente e del Segretario sull'ultima pagina del verbale, in cui si attesta l'approvazione del medesimo.

2. Gli allegati al verbale vengono siglati dal funzionario delegato e numerati ordinatamente su ogni pagina, di seguito al verbale, secondo la *consecutio* garantita dal supporto informatico utilizzato per la produzione del predetto documento.

3. Qualora un componente richieda che il suo intervento venga riportato integralmente, l'intervento stesso sarà svolto in forma di lettura di un testo scritto, che dovrà essere prontamente consegnato al Segretario.

4. La discussione può essere registrata sotto la responsabilità del Segretario. La registrazione ha mero valore di ausilio per il verbalizzante. I supporti di registrazione, una volta approvato e sottoscritto il verbale, non devono pertanto essere conservati, in quanto ciò che fa fede è il verbale stesso.

5. Il verbale viene approvato nella seduta immediatamente successiva; su proposta del Presidente può essere approvato, anche in parte, seduta stante. Le eventuali rettifiche di verbale richieste non possono modificare le deliberazioni adottate né riaprire la discussione.

6. Il verbale non deve contenere correzioni, alterazioni o abrasioni. Il verbale, una volta approvato, non può più essere modificato.

7. Per l'accesso agli atti degli organi collegiali si applicano le disposizioni in vigore in materia di accesso ai documenti amministrativi. Laddove sia accertata l'ammissibilità della richiesta, l'accesso alla parte di verbale collegata all'interesse tutelato è integrale, ivi compresa la discussione. L'accesso è differito o escluso nei soli casi previsti dalla legge.

8. Nel caso in cui la parte di verbale accessibile contenga dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

9. I componenti degli organi collegiali universitari sono tenuti alla riservatezza in ordine alle discussioni avvenute all'interno degli organi e ai connessi documenti amministrativi.

10. Il Presidente dell'organo, per questioni di interesse generale della comunità di riferimento, può disporre la comunicazione dell'esito di deliberazioni assunte dall'organo presieduto, secondo le modalità ritenute più opportune.

TITOLO IV

SUSSIDI

Art. 80 – Sussidi

1. L'Università può, ad integrazione degli interventi previsti dalla normativa vigente, istituire premi per studenti, diplomati, laureati e dottori di ricerca. Può altresì istituire premi di operosità scientifica ed incentivi, anche economici, destinati al personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo dell'Università, finalizzati al miglioramento della ricerca scientifica, della didattica e dei servizi dell'Ateneo.

2. L'entità, la durata, le modalità di assegnazione e di fruizione di detti sussidi sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico.

3. L'Università può, con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta delle strutture didattiche e di ricerca approvata dal Senato accademico, stanziare sul proprio bilancio fondi atti a consentire lo scambio di docenti, ricercatori e tecnici con altre Università italiane o estere.

4. Per la realizzazione dei predetti scambi l'Università può avvalersi di opportune convenzioni con il locale Ente preposto al Diritto allo Studio, in vista della messa a disposizione di servizi gestiti dall'Ente stesso.

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 81 – Abrogato

Art. 82 - Abrogato

Art. 83 – Abrogato

Art. 84 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia e le disposizioni dello Statuto di Ateneo.

Art. 85 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo dell'Università degli Studi di Pavia, e ne è data diffusione per via telematica.

2. Le disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo.

3. Le modifiche al presente Regolamento avvengono secondo le norme e le procedure previste per la sua adozione.